



Città di Foggia

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 2 del 10/01/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per situazione di pericolo del sito in via Tratturo Castiglione civico 3 foglio 76 particella 126 - Alba Immobiliare srl.

IL SINDACO

VISTA la relazione di sopralluogo, effettuato in via Tratturo Castiglione civico 3, redatta dal Comando di Polizia Municipale Nucleo Ecologia e Sanitario, prot. gen. n. 122813 del 07.11.2019, in cui si rileva il persistere dello stato di avanzato degrado igienico-sanitario ed ambientale del sito, di proprietà di Alba Immobiliare srl con sede legale in via Trieste 125 Pescara, interessato già in precedenza da numerose segnalazioni e verbali di P.M. e della Prefettura di Foggia;

CONSIDERATO che da accertamenti effettuati in loco e da identificativi catastali, trattasi di immobili e terreni censiti in catasto così come di seguito indicati: foglio di mappa n. **76** particella n. **126**;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che dispone, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, che le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, disciplinante interventi "volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ...";
- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che attribuisce al sindaco, quale ufficiale di governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, preventivamente comunicati al sig. Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VALUTATA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di scongiurare tutte le situazioni di pericolo a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, oltre che dell'ambiente, come previsto dal combinato disposto degli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

VISTO altresì, l'art. 24 dello Statuto del Comune di Foggia;

ORDINA

al Legale Rappresentante della Ditta Alba Immobiliare srl, come meglio generalizzato nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione, in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, **di provvedere, senza indugio alcuno, all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'area ricadente in via Tratturo Castiglione 3 – foglio 76 particella 126 sub 1/2/3/4/5/6/7.**

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza al Legale Rappresentante della Ditta Alba Immobiliare srl, come meglio generalizzato nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione, in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Foggia e sia immediatamente eseguita.

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Servizio Ambiente, che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento;
- che gli atti istruttori che hanno portato all'adozione del presente atto sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso il ridetto ufficio comunale;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

AVVERTE

che la mancata ottemperanza della presente ordinanza comporterà la conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure - in via alternativa - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla avvenuta notificazione.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Servizio Ambiente, al Servizio Avvocatura e alla Protezione Civile, e per conoscenza, al Segretario Generale, all'Ufficio Archivio e Protocollo, all'Ufficio Territoriale del Governo, all'ASL. FG/3 - Servizio Igiene e Prevenzione



IL SINDACO

Franco Landella